

Tribunale di Roma, 10 febbraio 2009 – Pres. Giovanna De Virgiliis – Rel. Benedetta Thellung.

Fallimento – Processo civile – Interruzione – Effetto dell'evento interruttivo – Riassunzione – Decorrenza.

L'art. 43 legge fallimentare, nella nuova formulazione ad opera dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che disciplina l'interruzione del processo per effetto della dichiarazione di fallimento, deve essere interpretato nel senso che l'interruzione opera di diritto dal momento dell'apertura del fallimento e non da quello della dichiarazione che in udienza ne faccia il procuratore. Questione diversa dal fatto interruttivo è però la decorrenza del termine per la riassunzione del processo, termine che, anche in tale fattispecie, si deve ritenere debba decorrere dal momento in cui la parte interessata alla riassunzione venga a conoscenza dell'evento interruttivo. (Nel caso di specie, Il Tribunale ha ritenuto che il termine per la riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti decorra dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo ossia dal momento in cui il procuratore dell'imprenditore avvisa il curatore o in occasione della prima udienza utile per iniziativa del procuratore nei cui confronti l'evento si è verificato). (fb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Va preliminarmente esaminata l'istanza di dichiarazione di estinzione proposta dal Fallimento I. Spa in liquidazione nei confronti di S. M. S.r.l., in ordine alla quale si osserva quanto segue.

1.1. — Pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da S. M. S.r.l. nei confronti di I. Spa in liquidazione, quest'ultima società è stata dichiarata fallita con sentenza pubblicata il 7 maggio 2008. Su tale constatazione il Fallimento ha sostenuto essersi estinto il giudizio in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 43 della legge fallimentare, il quale stabilisce che: «L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo». E ciò in relazione al disposto dell'articolo 307, terzo comma, c.p.c, ove è in generale stabilito che il processo si estingue qualora le parti cui spetta di riassumere il giudizio non vi provvedano entro il termine perentorio stabilito dalla legge e, in particolare, al disposto dell'articolo 305 c.p.c, secondo il quale, in caso di interruzione, il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, sotto pena di estinzione.

Replica S. M. S.r.l. che l'interruzione, operante ai sensi del novellato articolo 43, non comporterebbe la decorrenza del termine per la riassunzione dal verificarsi dell'evento interruttivo, decorrendo tale termine dalla conoscenza legale dell'evento medesimo. Subordinatamente la stessa società solleva questione di legittimità costituzionale del citato articolo 43 in relazione a parametri costituzionali non indicati, ma che parrebbero potersi ricondurre agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

1.2. — L'eccezione di estinzione non è fondata.

Il sistema codicistico conosce distinte ipotesi di interruzione del processo a seguito di eventi riguardanti le parti costituite, talune operanti di diritto (e così la morte, sospensione o radiazione del procuratore), altre operanti solo in quanto dichiarate dal procuratore (morte o perdita della capacità della parte).

Nel caso in esame non è dubitabile che la formulazione dell'articolo 43 della legge fallimentare, nel suo ultimo comma, abbia inteso introdurre un'ipotesi di interruzione operante di diritto. In tal senso milita univocamente la formulazione letterale della norma, secondo la quale l'apertura del fallimento, non già la dichiarazione dell'evento da parte del procuratore, determina l'interruzione del processo. E nello stesso senso depone la ratio della

norma, desumibile dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, ove è detto che l'apertura del fallimento determina l'interruzione di diritto del processo, sì da evitare che l'interruzione stessa possa essere disposta solo a seguito della dichiarazione dell'evento interruttivo ai sensi dell'articolo 300 c.p.c. Del resto, se così non fosse, la norma non avrebbe senso alcuno, giacché non innoverebbe rispetto alla disciplina applicabile già in precedenza. E, d'altronde, il congegno dell'interruzione automatica è posto a garanzia di maggior tutela della parte nei cui confronti l'evento interruttivo si verifica, sicché una disposizione in tal senso neppure si assoggetta a possibili censure sotto il profilo della sua razionalità-costituzionalità. Ed infine, la soluzione qui patrocinata è stata condivisa dalla S.C., la quale, sia pure in obiter dictum, ha riconosciuto che la disposizione menzionata prevede l'interruzione automatica del processo a seguito dell'apertura del fallimento (Cass., Sez. Un., 20 marzo 2008, n. 7443).

IL CASO.it

In definitiva il processo deve ritenersi interrotto di diritto dal 7 maggio 2008.

Il punto problematico, tuttavia, non attiene alla questione se l'interruzione dipendente dalla dichiarazione di fallimento operi o meno di diritto. La questione discutibile, infatti, è quella affatto distinta se il termine per la riassunzione decorra dal verificarsi dell'evento interruttivo oppure da un momento successivo ad esso, coincidente con la conoscenza-conoscibilità, ovvero con la conoscenza legale dell'evento interruttivo.

E ben noto, infatti, che la questione si è posta con riguardo al decorso del termine per la riassunzione in caso di morte del procuratore, caso riguardo al quale ha avuto modo di pronunciarsi il giudice delle leggi dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 305 c.p.c, nella parte in cui fa decorrere il termine perentorio per la riassunzione dalla interruzione. Il che ha condotto all'affermazione del principio, più volte ribadito, secondo cui: «A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione» (da ultimo Cass. 8 marzo 2007, n. 5348).

Ora, è ben vero che le pronunce di incostituzionalità sono state rese con riguardo agli articoli 299, 300, terzo comma, e 301 c.p.c, e dunque non importano la loro diretta riferibilità al sopravvenuto articolo 43, ultimo comma, della legge fallimentare. Ma è anche vero che detta norma nulla dispone sull'aspetto della riassunzione, né contiene alcun indice dal quale desumere che il legislatore abbia inteso porre in proposito regole concernenti la riassunzione eccentriche rispetto a quelle ormai accolte dall'articolo 305 c.p.c. nella sua lettura costituzionalmente emendata.

V'è allora da verificare se gli argomenti posti a sostegno delle dichiarazioni di incostituzionalità debbano essere egualmente spesi, stante l'obbligo del giudice di interpretare ciascuna norma in chiave costituzionalmente orientata, con riguardo al combinato disposto degli articoli 43, ultimo comma, della legge fallimentare e 305 c.p.c, ovvero se debba privilegiarsi una reinterpretazione di tale ultima disposizione in chiave strettamente letterale, tenuto conto di eventuali peculiarità del fenomeno interruttivo costituito dalla dichiarazione di fallimento.

Ebbene, appare manifesto che le stesse ragioni che hanno in passato spinto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 305 c.p.c. abbiano ragione di operare anche nel caso qui considerato. Anche a seguito dell'interruzione del processo derivante dalla dichiarazione di fallimento, infatti, il processo medesimo va incontro al rischio dell'estinzione determinata da un comportamento inerte della parte interessata alla riassunzione dettato non già da consapevolezza, ma al contrario dall'ignoranza stessa del corso del termine perentorio per attivarsi. E ciò con eventi irrimediabili, i quali possono in particolare presentarsi sia in sede di impugnazione, con il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sia — ed è il caso che viene in questione in questa sede — in occasione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giacché l'estinzione del processo di opposizione comporta il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. Dunque, le considerazioni svolte dalla Consulta, in particolare nella sentenza n. 139 del 1967, paiono adattarsi alla perfezione al caso in questione.

IL CASO.it

D'altro canto, se è pur vero che la sentenza dichiarativa di fallimento manifesta alcune peculiarità, che fanno di essa un atto da presumersi conosciuto da parte di soggetti al momento estranei alla procedura fallimentare, è altrettanto vero che tali effetti non

comportano per lo più definitive ricadute sul diritto di azione tutelato dall'articolo 24 della Costituzione. È vero, cioè, che la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'articolo 16 della legge fallimentare, importa l'assegnazione ai creditori ed ai terzi di un termine perentorio per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione al passivo. Ma è altrettanto vero che lo spirare di tale termine non pregiudica le insinuazioni tardive, con le quali gli interessati possono far valere le proprie ragioni.

IL CASO.it

Argomenti nel senso della decorrenza del termine per la riassunzione dalla dichiarazione di fallimento non paiono potersi trarre neppure dall'articolo 17 della legge fallimentare, il quale prevede che la sentenza dichiarativa del fallimento sia annotata presso il registro delle imprese, giacché tale adempimento appare funzionale alla realizzazione di un effetto pubblicitario nei confronti del solo ceto imprenditoriale, senza ricadute sull'effettiva conoscenza-conoscibilità dell'atto da parte di coloro i quali avessero cause pendenti con l'imprenditore poi fallito.

La soluzione della decorrenza del termine per la riassunzione dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, al contrario, trova una indiretta conferma nell'intervento operato dalla Corte costituzionale (n. 151 del 1980) sul previgente articolo 18 della legge fallimentare, laddove esso prevedeva che l'opposizione alla dichiarazione di fallimento dovesse essere effettuata nel termine di 15 giorni dall'affissione della sentenza. In tal caso il congegno della decorrenza del termine dall'affissione della sentenza è stato conservato per i soli casi in cui non v'era possibilità di individuarne uno diverso, mentre la norma è stata dichiarata incostituzionale con riguardo al debitore, nei confronti del quale l'effettiva conoscenza dell'atto era agevolmente realizzabile.

Ciò è quanto avviene nel caso di un processo pendente che si sia interrotto ipso iure per effetto della dichiarazione di fallimento: la conoscenza legale dell'intervenuto fallimento si realizzerà o ad istanza del Curatore (che il procuratore dell'imprenditore in bonis è tenuto ad informare della lite) o in occasione della prima udienza utile per iniziativa del legale della parte nei cui confronti l'effetto interruttivo ha avuto luogo.

Nel caso in esame, dunque, il termine per la riassunzione non ha mai preso il suo corso, essendo intervenuta la conoscenza legale del dichiarato fallimento, da parte della società opponente a decreto ingiuntivo, quando ormai il Fallimento si era costituito, determinando le condizioni per la prosecuzione del giudizio

2. — Passando dunque all'esame dei motivi di opposizione, va preliminarmente affrontata la questione dibattuta dalle parti relativa agli effetti derivanti dalla tardiva costituzione della società opposta.

Ritiene a questo proposito il Tribunale che la dedotta tardività non abbia comportato, per la società opposta, alcuna decadenza. Infatti la parte, nel costituirsi, non ha proposto eccezioni processuali e di merito, né ha ampliato il thema decidendum, limitandosi invece ad una diversa valutazione dei fatti ed a mere difese, ragion per cui la questione deve ritenersi priva di rilievo concreto ai fini del decidere.

3. — La società opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per la presenza di clausola compromissoria.

IL CASO.it

Va rilevato, in proposito, che la controversia è compromessa in arbitri rituali e, per l'effetto, va rigettata la domanda spiegata in via monitoria — in tal senso interpretata l'eccezione di difetto di giurisdizione —, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo.

Vale infatti osservare che il contratto posto a fondamento della domanda proposta dall'imprenditore in bonis contiene, nel suo ultimo articolo, una clausola compromissoria concernente tutte le controversie eventualmente derivate dalla pattuizione medesima.

A tal proposito replica il Fallimento che detta clausola non potrebbe trovare applicazione, non essendo stato sottoscritto il contratto in questione da I. Spa, né potendo considerarsi equipollente di detta sottoscrizione la produzione del documento in giudizio.

A tal riguardo il medesimo Fallimento invoca la autorità di Cass. Sez. U, 12 febbraio 1985, n. 1168, la quale ha affermato che: «La clausola compromissoria per arbitrato straniero, che sia inserita in un contratto non sottoscritto da entrambi i contraenti, non è idonea (indipendentemente da ogni questione sulla validità del contratto stesso) a sottrarre la controversia alla giurisdizione del giudice italiano, secondo la disciplina della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), mentre la

produzione in giudizio del documento, da parte del contraente di cui manchi la sottoscrizione, può ritenersi equipollente della sottoscrizione medesima solo quando evidenzi l'inequivoca volontà di avvalersi del suddetto patto, e non anche, pertanto, ove sia effettuata dal contraente che abbia adito il giudice italiano».

IL CASO.it

Il tribunale non condivide tale principio, isolatamente affermato, per di più in un'ipotesi di arbitrato estero.

Il congegno più volte descritto dalla S.C., secondo cui la produzione in giudizio del documento sottoscritto da una soltanto delle parti di un contratto bilaterale, ha efficacia equipollente della mancata sottoscrizione della parte che la produce, determinandosi così la conclusione del contratto, sempre che l'altra parte non abbia medio tempore revocato il proprio consenso (tra le molte, di recente, Cass. 17 ottobre 2006, n. 22223), conduce infatti fermamente ad escludere che la produzione in giudizio possa manifestare la volontà della parte interessata a far valere soltanto talune clausole della scrittura e non la pattuizione nel suo complesso, evidente essendo che, qualora dovesse accogliersi una simile ricostruzione, dovrebbe necessariamente ammettersi che la produzione in giudizio determini gli effetti non già dell'accettazione che si sarebbe a suo tempo prodotta con la sottoscrizione, bensì di una nuova proposta, a condizioni diverse, ormai insuscettibile di determinare la conclusione dell'accordo, stante la pendenza della lite e dunque il dissenso delle rispettive volontà.

Siffatte conclusioni appaiono poi maggiormente pertinenti al caso in questione, nel quale risulta evidente che il contratto oggetto di discussione è stato sottoscritto, dalla sola società o-dierna opponente, mediante l'impiego di un modulo predisposto dalla controparte e, dunque, sulla base di un programma negoziale proveniente proprio da I. Spa, che poi ha prodotto il documento in giudizio. Si noti infatti che il modulo di impegno sottoscritto dalla parte opponente reca, nella prima pagina, la seguente indicazione: "da compilare, sottoscrivere e consegnare a I. S.p.A. c/o. Dal testo del modulo emerge, inoltre, palese la predisposizione dello stesso ad opera della I. S.p.A., laddove si chiede al sottoscritto di dichiarare di essere a conoscenza dei vari passaggi che caratterizzano l'operazione sul capitale della stessa I. S.p.A., compreso il fatto che l'operazione è rivolta ad un numero ristretto di investitori professionali.

E allora, così stando le cose, ove si convenisse sul principio giurisprudenziale invocato dal Fallimento, si finirebbe per ammettere che il contratto stipulato tra le parti possiede un contenuto diverso non soltanto da quanto voluto dalla società opponente, ma da quanto proposto dalla stessa I. Spa.

IL CASO.it

4. — Le spese, liquidate come da notula, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da S. M. s.r.l. nei confronti di fallimento I. s.p.a. contro il decreto del giorno 13.12.2007, n. 23339, con cui questo Tribunale aveva ingiunto il pagamento di € 250.000,11, con interessi e spese, così provvede:

1.— revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda già proposta in via monitoria, essendo la controversia compromessa in arbitri;

2.— condanna la parte opposta al rimborso, in favore della parte opponente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi € 7.951,76 di cui € 278,29 per spese non imponibili, € 1.061,00 per diritti e € 5.600,00 per onorari.

Così deciso in Roma il giorno 10.2.2009.